



ESU DI PADOVA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. Registro Deliberazioni **10/2024**

Proponente: **SETTORE - Affari Generali**

Seduta del **27/02/2024**

Proposta: **330/2024**

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RIASSUNZIONE CAUSA AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, AVENTE AD OGGETTO L'IMPOSTA IMU PER LE ANNUALITA' 2012, 2013, 2014, 2015 SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA CONCESSI IN COMODATO AD ESU DI PADOVA.

L'anno **2024** il **giorno ventisette del mese di febbraio** alle ore 08:30 nella sede dell'ESU di Padova si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in sessione ORDINARIA, ed in seduta di prima convocazione.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASCHERA GIUSEPPE	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	Presente
DELLE MONACHE		
STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
NAVA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
TOMMASI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
POLLERO FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente

Alla seduta partecipano i Revisori dei Conti:

RUFFIN FABIO	Assente
FILIPPI ROMANO	Assente
GORI ANTONELLA	Assente

Partecipa il SEGRETARIO VERBALIZZANTE Verza Gabriele.

Accertata la sussistenza del numero legale, Maschera Giuseppe in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con:

N. 5 voti favorevoli: Maschera Giuseppe, Delle Monache Stefano, Nava Alessandro, Tommasi Tommaso, Pollero Francesca;

N. 0 voti contrari;

N. 0 astenuti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RIASSUNZIONE CAUSA AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, AVENTE AD OGGETTO L'IMPOSTA IMU PER LE ANNUALITA' 2012, 2013, 2014, 2015 SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA CONCESSI IN COMODATO AD ESU DI PADOVA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Presidente relaziona.

Ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 della Legge 2.12.1991 n. 390, tuttora vigente, è riconosciuta alla Regione la possibilità di utilizzare i beni immobili delle Università ed anche il materiale mobile presente in essi e che tale uso può avvenire anche a titolo gratuito, qualora la Regione si assuma integralmente gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni;

A tale riguardo l'Università di Padova e l'Esu di Padova, al fine di garantire l'erogazione dei servizi del diritto allo studio universitario, secondo i rispettivi fini istituzionali, hanno stipulato convenzioni volte a concedere all'Esu di Padova l'utilizzo gratuito di immobili di proprietà dell'Università;

Esu di Padova ha in gestione alcuni immobili di proprietà dell'Università di Padova, ricevuti in comodato a titolo gratuito, con lo scopo di garantire i servizi di ristorazione e di alloggio agli studenti dell'Università di Padova, nell'ambito di un rapporto sinergico e di reciproca collaborazione al fine di attuare il diritto allo studio universitario, così come previsto dall'art. 21 della Legge 390/1991 e dalla Legge Regionale n. 8/1998 istitutiva degli ESU nel Veneto;

In base alle convenzioni stipulate con l'Università, da ultimo con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 28.1.2014, risultano a carico di ESU gli oneri gravanti sugli immobili ricevuti in comodato, ivi comprese imposte e tasse;

L'Università ha ritenuto di provvedere ad effettuare il provvisorio versamento dell'IMU per gli anni dal 2012 al 2015 reputando, tuttavia, che l'imposta non fosse dovuta, poichè gli immobili succitati rispettavano i requisiti richiesti dall'art. 7 comma 1, lett. i), D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, essendo destinati in via esclusiva allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività esenti;

In riferimento agli immobili concessi in comodato ad ESU, siti nel Comune di Padova, individuati nella Residenza "C. Ederle", nella mensa "Nord Piovego", nella Residenza "L. Meneghetti" e nel complesso "la Nave", a fronte della richiesta rivolta dall'Università di Padova ad ESU di rimborsare l'IMU pagata per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, ESU si è opposta ritenendo che, nel caso specifico, trattasi di fattispecie riconducibile ad esenzione dall'imposta IMU, ai sensi dell'art 7, comma 1, lett. i), D.Lgs 30.12.1992 n. 504, espressamente richiamato dall'art. 9, comma 8, D.lgs. 14.03.2011 n. 23;

L'Università di Padova ha, pertanto, presentato istanza di rimborso al Comune di Padova dell' IMU versata per le annualità dal 2012 al 2015, che ne ha rigettato la domanda;

ESU di Padova, stante la presenza di un interesse diretto e cogente da tutelare, ha deciso di partecipare con intervento litisconsortile adesivo nei ricorsi promossi dall'Università di Padova;

Nelle opportune sedi sono state valutate non esaustive e insufficienti le motivazioni di rigetto addotte dal Comune di Padova;

In ultima, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria con ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6245/2020 proposto dal Comune di Padova contro l'Università e l'Esu, nell'ambito del ricorso in oggetto, dava ragione ad Esu e Università in relazione al fondamentale concetto di “strumentalità” e di “utilizzo del bene”, che costituiva il caposaldo delle difese del Comune, riconoscendo l'applicabilità dell'agevolazione che si riflette sull'utilizzo diretto del bene, stante la natura strumentale di Esu in rapporto all'Università;

Tuttavia, la Corte ha ritenuto anche che il giudice tributario non abbia valorizzato in modo adeguato la consulenza tecnica depositata in atti, ritenendo erroneamente sufficiente la stretta strumentalità tra ESU ed Università e, pertanto, rinviava la causa avanti la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto;

Tutto ciò premesso,

Vista la Legge regionale 7 aprile 1998 n. 8;

Visto il parere di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Dirigente di competenza, allegato alla presente deliberazione

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di costituirsi in giudizio nel ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto, in adesione con l'Università degli Studi di Padova, ai fini della riassunzione della causa ;
- 3) di dare atto che il Direttore, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, provvederà all'individuazione del legale e alla formalizzazione dell'incarico al professionista cui verrà conferita la procura per la tutela dell'ESU di Padova, nonché al relativo impegno di spesa.

Fogli nr.:

Allegati nr.: 1

La presente deliberazione diventa esecutiva a seguito del visto favorevole di legittimità del Direttore dell'ESU di Padova, o suo delegato, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8.

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line dell'ESU di Padova.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Verza Gabriele

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.L.gs n 82/2005)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Maschera Giuseppe

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.L.gs n 82/2005)